

**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2010 PER
QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO,
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE,
118- PRONTO INTERVENTO ANTI BUROCRAZIA.
(LR 1/2009, ART. 10)**

I. CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E/O DI SISTEMA

(obiettivo 6 Documento triennale di indirizzi 2009-2011 – DGR 91-12012 del 04/8/2009)

1) Beneficiari

Imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione con le limitazioni di cui all'appendice 1.

2) Soggetti attuatori

Organismi di Certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgono Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), Organismi Notificati ai Ministeri competenti.

3) Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di ottenimento, mantenimento e/o ampliamento delle certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema previste da normative nazionali e europee.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera relative a contratti stipulati tra impresa artigiana e ODC entro il 30/6/2011 e sostenute non oltre il 30/9/2011.

4) Agevolazione

L'impresa beneficiaria ottiene uno sconto fino al 50% della spesa sostenuta, al netto dell'IVA, per un importo massimo così definito:

certificazione di sistema: importo massimo Euro 1.500,00.

certificazione di prodotto: importo massimo Euro 800,00

5) Procedure

Su invito pubblico da parte della Direzione regionale Attività Produttive, di concerto con le Associazioni di categoria artigiane, gli Organismi di certificazione accreditati di cui al paragrafo 2) inviano alla Direzione la dichiarazione di adesione alla misura, nei termini e con le modalità che saranno indicate nell'avviso stesso.

La Direzione approva: l'elenco degli Organismi di certificazione aderenti; lo schema di convenzione, stabilendo i termini per la stipula; la modulistica per la rendicontazione di cui al paragrafo 6).

Gli Organismi di certificazione, entro il 30/6/2011, trasmettono agli uffici competenti gli estremi dei contratti stipulati con le imprese artigiane con il relativo dettaglio delle certificazioni.

La Direzione, previa verifica e controllo della regolarità degli elenchi presentati, determina, entro 90 giorni dal termine ultimo per la trasmissione degli elenchi, il conferimento agli Organismi di certificazione convenzionati delle risorse da destinare alle imprese ai sensi del paragrafo 4) e i termini per la rendicontazione di cui al paragrafo 6).

Gli Organismi di certificazione convenzionati praticano lo sconto alle imprese previa acquisizione della dichiarazione relativa al regime “de minimis” di cui al paragrafo 9), con le modalità che saranno definite nella citata convenzione.

6) Rendicontazione

Gli Organismi di certificazione convenzionati rendicontano alla Direzione, nei termini indicati, i contributi erogati alle imprese utilizzando la modulistica di cui al paragrafo 5) e allegando copia delle fatture rilasciate alle imprese.

Le fatture devono obbligatoriamente indicare la seguente dicitura: “Sconto applicato ai sensi della DGR ndel (indicare estremi del presente provvedimento) con contributo della Regione Piemonte”.

7) Risorse

Alla presente misura è destinato fino al 20% delle risorse disponibili sul capitolo di competenza incrementato di eventuali residui sulle misure II e III.

8) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell’art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

9) De minimis e cumulabilità.

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse spese.

II. Qualificazione SOA

1) Beneficiari

Imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione con le limitazioni di cui all’appendice 1.

2) Spese Ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese connesse alla qualificazione SOA di cui al DPR 34/2000 relativamente a: qualificazione, verifica triennale, estensione.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31/08/2011.

3) Contributi

Il contributo viene concesso, al netto dell’IVA, nelle seguenti misure:

Qualificazione importo massimo	Euro	1.500,00
Verifica triennale importo massimo	Euro	1.000,00
Estensione importo massimo	Euro	400,00

4) Valutazione

Il Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato istruisce le domande pervenute in base al giorno e all'ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

5) Risorse

Alla presente misura è destinato fino al 20% delle risorse disponibili sul capitolo di competenza incrementato di eventuali residui sulle misure I e III.

6) Procedure

Le domande di contributo e le rendicontazioni sono presentate nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con successiva determinazione dirigenziale, predisposta in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

7) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009, a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

8) De minimis

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

III. COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANI (obiettivi 3 e 6 Documento triennale di indirizzi 2009-2011 - D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009)

1) Beneficiari

Imprese artigiane associate e/o consorziate, Associazioni di categoria artigiane.

2) Progetti finanziabili

Sono ammessi al finanziamento progetti destinati prevalentemente alle imprese artigiane finalizzati a:

- a) attivazione in Piemonte di piattaforme commerciali di distribuzione per l'Italia e per l'estero;
- b) creazione di spazi per la commercializzazione diretta di prodotti dell'Eccellenza Artigiana piemontese;
- c) predisposizione di azioni di incoming (facilitazione dell'afflusso di acquirenti italiani e stranieri);
- d) realizzazione di workshop, da tenersi in Italia e/o all'estero, articolati con incontri B2B (transazioni commerciali tra imprese) e gestione di spazi di commercializzazione.

Sono altresì finanziabili le azioni volte all'organizzazione di seminari di approfondimento e/o alla realizzazione di studi di mercato, realizzati a supporto di una delle azioni sopra indicate.

Sono considerati prioritari i progetti "strategici" che, in relazione a quanto indicato all'obiettivo 3 del Documento di indirizzi, offrano servizi permanenti funzionali allo sviluppo delle imprese, con

particolare riguardo a quelle dell'Eccellenza Artigiana, capaci di incrementarne il fatturato e l'incidenza sui mercati.

3) Agevolazioni

Per ciascun progetto ammesso è concesso un contributo regionale fino al 70% del costo complessivo, per un massimo di 80 mila Euro.

4) Valutazione

Il settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato provvederà ad esaminare i progetti presentati sotto il profilo della ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria). Il profilo qualitativo, tecnico ed economico sarà esaminato sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed esecutività specificati con apposita D.D.,.

5) Procedure

I progetti sono presentati e rendicontati nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con successiva determinazione dirigenziale, predisposta in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis").

La Direzione determina l'elenco dei beneficiari entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

6) Risorse

Alla presente misura è destinato fino al 60% delle risorse disponibili sul capitolo di competenza incrementato di eventuali residui sulle misure I e II.

7) De minimis e cumulabilità.

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse spese.

8) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009, a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

IV. ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE (obiettivo 5b documento triennale di indirizzi 2009-2011 – DGR 91-12012 del 04/8/2009; DGR 38-355 del 19/7/2010)

118-PRONTO INTERVENTO ANTI BUROCRAZIA (misura III. 1 Piano straordinario per l'occupazione – DGR 2-230 del 29/6/2010)

1) Beneficiari

a) C.A.T. (Centri di assistenza tecnica) costituiti e accreditati dalla Regione Piemonte, ai sensi della DGR 38-355 del 19/7/2010 in attuazione L.R. 1/2009, art.9, comma 3.

b) Soggetti pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze.

2) Progetti finanziabili:

Sono ammissibili i progetti finalizzati all'assistenza e all'accompagnamento alle imprese, da attuarsi anche attraverso la creazione di apposite sezioni sul Portale dell'Artigianato, sui seguenti temi:

a) **Progetti a valenza regionale di pronto intervento a sostegno delle imprese che affrontano iter burocratici complessi** (a titolo esemplificativo procedimenti autorizzativi per insediamento, ampliamento, esercizio delle attività, acquisizione/cessione di impresa, passaggio generazionale)

b) **Servizi e consulenze specialistiche per**

- formazione e aggiornamento professionale
- continuità di impresa
- innovazione
- aggiornamento e diffusione dei progetti di Assistenza tecnica, pubblicati sul Portale dell'Artigianato, finanziati dalla Regione Piemonte.
- qualificazione delle competenze professionali

3) Agevolazioni

Per ciascun progetto ammesso è concesso un contributo fino al 60% del costo complessivo, per un massimo di 50 mila Euro.

4) Valutazione

La Direzione Attività Produttive esamina i progetti sotto il profilo della ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria). Il profilo qualitativo, tecnico ed economico sarà esaminato sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed esecutività, specificati con apposita D.D.

Sono considerati prioritari i progetti presentati dai C.A.T (Centri di assistenza tecnica) accreditati dalla Regione Piemonte.

5) Procedure

I progetti sono presentati e rendicontati nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con successiva determinazione dirigenziale, predisposta in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis").

La Direzione determina l'elenco dei beneficiari entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

6) Risorse

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

7) De minimis e cumulabilità.

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le modalità di applicazione di quanto sopra saranno definite in base alla natura del progetto e dei soggetti beneficiari.

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse spese.

8) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009, a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

V. Comunicazione e informazione

La Regione attiva, anche in concorso con altri soggetti competenti, azioni di comunicazione - promozione sugli interventi previsti dal presente Programma, da diffondere attraverso idonei mezzi di informazione, articolati su più versanti con l'utilizzo di supporti informatici (Portale dell'Artigianato, sito internet istituzionale), articoli su riviste specializzate, realizzazione di materiale divulgativo e promozionale.

APPENDICE 1

ELENCO ATTIVITA' ESCLUSE

**IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006
ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':**

A

**AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO
2002)**

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

**PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO
2002)**

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

**IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006
AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':**

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

**ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI
AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO**

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.